

**IMU 2018**  
**Aliquote e detrazioni**

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	DETRAZIONE (in Euro)
Unità abitative <b>non</b> adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e unità non abitative non ricadenti nella casistica sotto elencata.	<b>10,60</b> (interamente al Comune)	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione di quelli classificati in cat. D/3 destinati a sale cinematografiche.	<b>10,60</b> (7,6 allo Stato e 3,0 al Comune)	
Fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche utilizzate direttamente dal proprietario per attività cinematografica ovvero locare per le medesime finalità.	<b>9,60</b> (7,6 allo Stato e 2,0 al Comune)	
Aree fabbricabili	<b>9,60</b> (interamente al Comune)	
<p><b>Unità abitative adibite ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze</b> (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</li> <li>• posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>• posseduta da cittadini italiani, residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata d'uso;</li> <li>• casa coniugale assegnata all'ex- coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, ivi residente e dimorante abitualmente ;</li> <li>• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008;</li> <li>• posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata, limitatamente a una unità immobiliare in tutta Italia.</li> </ul>	<b>6,00</b> (interamente al Comune)	<b>€200,00</b>
Unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Torino. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune di Torino un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - Regolamento IMU, art. 4 comma 6).	<b>7,6</b> (interamente al Comune) <b>Base imponibile ridotta del 50%</b>	
Unità abitative adibite ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze.	<b>7,60</b> (interamente al Comune)	
Fabbricato di interesse storico o artistico; Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato.	<b>Base imponibile ridotta del 50%</b>	
<p>Unità abitative (<b>escluse le pertinenze</b>) locata a titolo di <u>abitazione</u> alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 2, comma 3</b>: a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale)</li> <li>- <b>Art. 5 comma 2</b>: a studenti universitari <u>fuori sede</u></li> </ul> <p>(Regolamento IMU - art. 4 commi 1 e 1 bis).</p>	<b>4,31</b> (interamente al Comune) <b>(*)</b>	
<p>Unità abitative (<b>escluse le pertinenze</b>) locata a titolo di <u>abitazione</u> alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 5 comma 1</b>: contratti transitori</li> <li>- <b>art. 2 comma 3</b>: a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale</li> </ul>	<b>7,95</b> (interamente al Comune) <b>(**)</b>	

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	DETRAZIONE (in Euro)
Unità immobiliari (comprese le unità non abitative) già locatate "a canone libero" per le quali venga definita una riduzione tra il 10 ed il 20 % del canone di locazione per la rimanente durata del contratto ed eventuali proroghe.	9,60 interamente al Comune Se u.i. in cat. D: 7,6 allo Stato e 2,0 al Comune	
Unità immobiliari (comprese le unità non abitative) già locatate "a canone libero" per le quali venga definita una riduzione superiore al 20 % del canone di locazione per la rimanente durata del contratto ed eventuali proroghe.	8,60 interamente al Comune Se u.i. in cat. D: 7,6 allo Stato e 1,0 al Comune	
Unità immobiliari concesse in locazione o comodato, con regolare contratto registrato, ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata e da questi destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.	<b>8,60</b> (interamente al Comune)	
Unità immobiliari appartenenti a nuove imprese che svolgono attività dirette alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. La suddetta agevolazione si applica solo per i periodi d'imposta coincidenti con i primi due anni di attività.	8,60 interamente al Comune Se u.i. in cat. D: 7,6 allo Stato e 1,0 al Comune	
Terreno agricolo	<b>10,60</b>	

**(\*)** l'aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull'aliquota deliberata nel 2015 pari al 5,75 per mille

**(\*\*)** l'aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull'aliquota deliberata nel 2015 pari al 10,6 per mille